



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile,
all'udienza del giorno 29 ottobre 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al R.G. n.
2208/2015

TRA

Salvatore Matarrese Spa
rappr. e dif. da avv. A.De Feo e E.Vulpis

CONTRO

INPS
rappr. e dif. da avv. F.Mastrorilli

CONTRO

SCCI Spa
rappr. e dif. dall'avv. F.Mastrorilli

CONTRO

Equitalia Sud Spa
rappr. e dif. dall'avv. M.Nocco

CONCLUSIONI: come da ricorso, memorie di costituzione e verbali in atti

FATTO E DIRITTO

Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma
semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio
della "ragione più liquida", come definito dalla giurisprudenza di legittimità.

La opposizione è priva di fondamento e non merita di essere accolta.

La causa ha ad oggetto la opposizione all'avviso di addebito n. 314 2014 00062872
40 000, notificato in data 14 gennaio 2015 e impugnato con ricorso depositato il 20
febbraio 2015, per la complessiva somma di € 2.175.086,10 a titolo di contributi
non versati per il periodo dicembre 2013 - agosto 2014 come rilevati dai DM10.

L'opponente eccepisce:

1) la nullità dell'avviso per indeterminatezza del contenuto e carenza delle
indicazioni ex art. 30, comma 2, D.L. 78/2010;



- 2) l'illegittimità dell'avviso di addebito relativamente a crediti anteriori al deposito del ricorso (rectius: alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese) per concordato preventivo, stante il divieto di azioni esecutive ex art. 168, 1.fall. e, comunque, la inesigibilità degli stessi;
- 3) inesigibilità ed infondatezza della richiesta dei compensi di riscossione e dei diritti e spese di notifica dell'avviso di addebito, poiché relativi ad attività di esazione successiva all'apertura della procedura concorsuale;
- 4) inammissibilità ed erronea quantificazione delle sanzioni civili, poiché computate secondo i criteri della evasione contributiva e non già della omissione contributiva e, comunque, non tenendo della spontanea presentazione tardiva delle denunce;
- 5) inesigibilità delle sanzioni civili dopo la data di deposito del ricorso (rectius: della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese), ex artt. 169-55 1.fall..

L'INPS e la SCCI Spa rappresentano:

- 1) la tardività delle eccezioni formali (ex art. 30 D.L. 78/2010) in base all'art. 617, c.p.c., poiché il ricorso era stato depositato oltre il termine di venti giorni dalla notifica;
- 2) la fondatezza del credito, basato sui DM10 presentati dalla azienda e rimasti insoluti in tutto o in parte;
- 3) la legittimità dell'avviso di addebito, in quanto atto prodromico alla procedura esecutiva, sì che non ricorre lesione dell'art. 168, 1.fall.;
- 4) che i crediti sono tutti maturati successivamente al deposito del ricorso, poiché i DM10 sono stati presentati tardivamente a decorrere dal 17.3.2014. Peraltro, la società ricorrente non ha provato di aver ricompreso detti crediti nella domanda di concordato;
- 5) correttamente sono state quantificate le sanzioni, atteso l'inadempimento a fronte delle dichiarazioni tardive.

Equitalia Sud Spa eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, la tardività delle eccezioni formali all'avviso di addebito e la legittima indicazione delle spese di riscossione.

Era concessa parziale sospensione dell'avviso di addebito.

Tenuto conto delle argomentazioni spiegate dalle parti deve affermarsi quanto segue.

- 1) è infondata la eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Equitalia Sud Spa, poiché il ricorrente contesta l'avviso di addebito anche nella parte relativa alla indicazione dei compensi di riscossione di sua competenza, per cui sussiste il suo interesse a contrastare la pretesa avversa;
- 2) la società ricorrente censura l'avviso di addebito innanzitutto sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso dal punto di vista formale - difetto di



motivazione e mancanza degli elementi essenziali -; per detta parte l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione. Invero, la decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine di cui all'art. 617 c.p.c. è rilevabile d'ufficio né sul punto sono riscontrabili diverse interpretazioni, anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione "nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso D.Lgs. n. 46 del 1999, che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale" (Cass., 18 novembre 2004, n. 21863; Cass., 8 luglio 2008, n. 18691; Cass., 24 ottobre 2008, n. 25757; cfr. anche Cass. Sez. Un., 13 luglio 2000, n. 489). Il termine di giorni cinque è stato modificato in quello di giorni venti, a seguito della novella del 14 maggio 2005 n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006. L'orientamento può considerarsi esteso all'avviso di addebito, in quanto ai sensi dell'art. 30, comma 14 D.L. n. 78 del 2010, conv. in L. n. 122 del 2010 "i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione".

Nel caso in esame il ricorso è stato proposto oltre il termine di venti giorni dalla ricezione dell'avviso di addebito (14.1.2015-20.2.2015), per cui tutte le eccezioni di natura meramente formale sono inammissibili;

3) ferma la legittimità dell'avviso di addebito per i crediti successivi, deve rigettarsi la eccezione di illegittimità dell'avviso di addebito per la parte relativa ai crediti anteriori alla pubblicazione del ricorso per concordato preventivo in quanto adottato in violazione del divieto di azioni esecutive ex art. 168, 1.fall..

Come sintetizzato in maniera puntuale da Tribunale Roma sez. lav., 12/03/2018:

"L'avviso di addebito non è un atto amministrativo in senso obiettivo (Cass. 13982/2007, 3486/2016), ma un atto che per l'Inps, dal 1/1/2011, tiene il luogo del ruolo, che è un mero titolo esecutivo di formazione unilaterale (art. 49 DPR n. 602/73 c.m. art. 16 d.lgs n. 46/99), e della cartella, che svolge la funzione del precetto (Cass. 10502/99).".



E' di tutta evidenza, quindi che non si tratta di un atto della esecuzione, ma di un atto prodromico ad essa, per cui poteva essere legittimamente emesso dall'INPS. Quanto alla inesigibilità dei relativi crediti deve condividersi la eccezione dell'INPS che la presentazione dei DM10 è avvenuta a decorrere dal 17 marzo 2014 - circostanza peraltro pacificamente evincibile dai documenti sub 6 della ricorrente -, di modo che i relativi debiti non sono stati sicuramente ricompresi nello "stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione" che ai sensi dell'art. 161, l.fall. deve accompagnare il ricorso per concordato preventivo. Ed in ogni caso, poiché per i crediti previdenziali ed erariali, è il concessionario della riscossione - e non l'Inps - che chiede il riconoscimento del credito in sede di concordato preventivo, tanto il concessionario non avrebbe potuto fare in assenza di avviso di addebito, che oggi tiene luogo del ruolo. Anche sotto il profilo della addotta illegittimità per "inesigibilità" il ricorso è infondato.

4) infondata la eccezione relativa alla infondatezza e/o inesigibilità della richiesta dei compensi di riscossione.

Come già rilevato l'art. 30, comma 14 D.L. n. 78 del 2010, conv. in L. n. 122 del 2010 prevede che "i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione".

L'art. 24, comma 1, D.L.vo 46/1999 prescrive che "I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, **unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive** calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario".

Ne discende che l'avviso di addebito legittimamente reca anche i compensi di riscossione.

5) non merita accoglimento neppure la contestazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni civili.

In punto di fatto si rileva che la società ricorrente, laddove è stata sanzionata con i parametri della evasione, ha presentato tardivamente i modelli DM 10 e non ne ha corrisposto gli importi.

Si versa, quindi, in un caso di evasione denunciata spontaneamente, prima dell'intervento degli organi accertativi, ma non seguita dal conseguente adempimento.

L'art. 116, comma 8, L. 388/2000 delinea il sistema delle sanzioni civili nei seguenti termini:



"8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

- a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e **sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa**, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

La presente ipotesi, secondo parte ricorrente, dovrebbe ascriversi al secondo periodo della lett b) dell'art. 116, comma 8, L. 388/2000.

La disciplina di maggior favore ivi prevista per l'evasione spontaneamente ammessa è riconosciuta solo a fronte del pagamento dei contributi entro i trenta giorni dalla tardiva denuncia.

Tanto manca nel caso in esame, sì che le sanzioni non possono che essere quelle previste per i casi di evasione.

6) le considerazioni sub 4) valgono anche per la contestata "inesigibilità" delle sanzioni civili.

L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata e conseguentemente revocata la parziale sospensione dell'avviso di addebito.

L'opponente deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali, che - in ragione del differente valore riferibile all'INPS e alla SCCI Spa (€ 2.175.086,10) e alla Equitalia Sud Spa (€ 96.647,22) e della diversa attività difensiva spiegata - liquida in favore dell'INPS nella misura di € 18.000, oltre IVA, CPA e RSG, e in favore della Equitalia Sud Spa nella misura di € 5.000, oltre IVA, CPA e RSG.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Salvatore Matarrese Spa nel
proc. 2208/2015 nei confronti di INPS, SCCI Spa e Equitalia Sud Spa, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l'opposizione per tardività relativamente alla eccezioni
formali avverso l'avviso di addebito;
- 2) rigetta nel resto l'opposizione;
- 3) revoca la sospensione parziale della esecuzione dell'avviso di addebito;
- 4) condanna la opponente Salvatore Matarrese Spa alla rifusione delle spese
processuali in favore dell'INPS nella misura di € 18.000, oltre IVA, CPA e RSG, e
in favore della Equitalia Sud Spa nella misura di € 5.000, oltre IVA, CPA e RSG.

Bari, 29 ottobre 2019

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile

